

ORDINANZA N. 23**Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Vanin****OGGETTO: Divieto di detenzione e di consumo, nonché di vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e demaniali nella zona del Lido di Jesolo durante le festività pasquali.****IL SINDACO**

Rilevato che l'ordine e la sicurezza urbana incidono sulla qualità della vita dei cittadini e dei turisti per cui l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che impediscono la fruizione di tali beni;

Atteso che è necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a implementare il livello di sicurezza urbana e di tutela dell'incolumità pubblica;

Tenuto conto che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

Considerato che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

Constatato che la nostra località è meta di migliaia di giovani, che giungono per la maggior parte attraverso autobus appositamente predisposti, che si riversano sulle vie e piazze del lido, nonché sull'arenile facendo talvolta, viste le esperienze pregresse degli anni scorsi, un uso sconsiderato di bevande alcoliche, venendosi così a creare una situazione di degrado della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti;

Verificato che tutto il territorio del Lido, in particolar modo l'area che gravita attorno a piazza Mazzini, è stata oggetto di numerosi interventi per ricorrenti problematiche dovute a spaccio, ubriachezza molesta, lordura del suolo pubblico e presenza di persone senza fissa dimora che si aggregano in loco;

Riconosciuto che il grave problema del consumo di bevande alcoliche, in particolar modo da parte dei soggetti più giovani, si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano ed alla cd. "inciviltà", quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo

1



per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

Tenuto conto altresì che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco nell'area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, che vengono abbandonati ovunque, possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

Ritenuto che tale situazione provochi nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze del lido, nonché sulla passeggiata dell'arenile in occasione del ponte delle festività pasquali, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;

Accertato che su vari siti internet e social network, anche quest'anno, vengono reclamizzati, per i giorni del ponte delle festività pasquali, numerosi viaggi organizzati con autobus;

Vista la segnalazione pervenuta al Comando di polizia locale relativa alle diverse iniziative, eventi, ritrovi e feste, effettuate con bus all'uopo organizzati, in particolar modo il lunedì di Pasqua, nelle vie e piazze di Jesolo, compreso l'arenile, con la quale viene chiesta l'adozione di un adeguato provvedimento che eviti comportamenti che favoriscano l'abuso ed il consumo di bevande alcoliche, nonché la lordura del suolo con bottiglie ed altri rifiuti;

Considerato quindi indispensabile prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ritenuto necessario altresì, vista la grave situazione sopra descritta che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, attuare strumenti straordinari idonei a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Valutato che la situazione di pericolo individuato nel territorio comunale della zona del Lido, nonché dell'arenile, è di carattere eccezionale ed in quanto tale non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari;

Visto l'art. 54, 4° comma, del d.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

- 1) che nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, sia vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 22.00 di sabato 26 marzo e fino alle ore 24.00 di lunedì 28 marzo 2016. E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri;
- 2) che nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, dalle ore 22.00 di sabato 26 marzo e fino alle ore 24.00 di lunedì 28 marzo 2016, sia vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque

gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, alternativamente entro 120 dalla stessa data, al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e viene trasmessa tempestivamente alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, li 16 marzo 2016



IL SINDACO

Valerio Zoggia

IL VICE SINDACO